



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Sismica Modello 14



PROGETTO ESECUTIVO delle STRUTTURE: PG. PR.	<input type="checkbox"/> PERMESSO di COSTRUIRE: PG. PR.	Allo Sportello Unico per l'Edilizia Ufficio Ricezione Piazza Municipale, 21
Data di arrivo	<input type="checkbox"/> D.I.A. <input type="checkbox"/> SCIA PG. PR.	
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE <small>(Art. 19 LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)</small>		

il sottoscritto
 nato a..... il con studio in
 via n° iscritto all'Ordine/Collegio/Albo
 della provincia di al n° c.f.
 tel..... cell..... e-mail
 nominato collaudatore ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/08 delle opere relative ai lavori di

 da effettuarsi in località via

dichiara

- di accettare l'incarico conferitogli dal committente;
- di non aver preso parte alla progettazione delle opere sopra richiamate;
- di impegnarsi a non prendere parte alla direzione ed esecuzione dei lavori;
- non essere collegato professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore;
- che effettuerà il collaudo entro 60 gg. dalla fine dei lavori.

data

IL COLLAUDATORE

(timbro e firma)

(pagina da non presentare)

RICHIAMI NORMATIVI

Art. 19

Collaudo statico

- 1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili controllabili e collaudabili ad opere ultimate.*
- 2. Contestualmente all'istanza di autorizzazione, di cui all'articolo 12, ed alla denuncia di deposito, di cui all'articolo 13, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.*
- 3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente.*
- 4. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente.*
- 5. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.*